

	Presidente	Gualtiero Mazzi
	Componenti	Nerino Chiereghin Fabrizio Comencini Marco Mazzoni Nicoletti Luigi Perissinotto
	Dirigente	Stefano Amadi

Deliberazione n. 5 del 27 settembre 2017

OGGETTO: Referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017 – Richiesta formulata dal Consigliere regionale Massimiliano Barison (gruppo «Forza Italia» nel Consiglio regionale del Veneto) - Determinazioni.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Gualtiero Mazzi	x	
Nerino Chiereghin		x
Fabrizio Comencini	x	
Marco Mazzoni Nicoletti	x	
Luigi Perissinotto	x	

Preso atto altresì della presenza del dott. Stefano Amadi, Dirigente dell'Ufficio Diritti della Persona, e della presenza del dott. Giorgio Marsiglio delegato dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2011, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)" ed in particolare l'art. 3 "Funzioni del Presidente";

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 8 "Deliberazioni del Comitato";

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il funzionario dott. Giorgio Marsiglio, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 28 *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"* ed in particolare l'art. 4 che detta disposizioni in materia di comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale, attribuendo al Comitato Regionale per le Comunicazioni attività di carattere istruttorio;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 24 aprile 2017 (pubblicato nel BUR Veneto n. 52 del 26 maggio 2017), recante indizione del referendum consultivo di cui alla Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 *"Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto"*;

Vista la Delibera n. 89/14/CONS del 24 febbraio 2014, contenente *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale"* e, in particolare:

- l'art. 2 (*Soggetti politici*), che individua le seguenti categorie di soggetti politici referendari:

- il comitato promotore del quesito referendario;
- le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale, provinciale o comunale, nonché quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno un rappresentante

al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale,

- c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza locale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lett. a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto,

disponendo che detti soggetti rendano nota al competente Comitato regionale per le comunicazioni la propria intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro il quesito referendario;

- l'art. 3 (*Programmi di comunicazione politica*), che prevede una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici nei programmi di comunicazione politica;
- l'art. 5 (*Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*), che prevede che i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunichino alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità, le proprie richieste;

Vista la nota prot. n. 41582 del 27 giugno 2017, mediante la quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha indicato che va consentita *“la massima partecipazione dei soggetti politici fino alla fase della valutazione e definizione dell'elenco dei soggetti politici referendari da parte del competente Comitato regionale”*;

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 6 settembre 2017, pubblicata nel sito internet del Corecom Veneto, con la quale il Comitato ha ammesso le manifestazioni dell'intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla messa in onda dei messaggi politici autogestiti presentate da parte di 22 soggetti politici, dei quali n. 18 con posizione a favore del quesito referendario, e n. 4 con posizione contraria (includendo fra questi ultimi anche coloro che si sono espressi per l'astensione o la non partecipazione al voto), riportate in un apposito allegato alla deliberazione medesima;

Considerato che con la richiamata deliberazione n. 3 del 6 settembre 2017, adottata a seguito dell'istruttoria effettuata dagli uffici, è scaduta la fase della valutazione e definizione dell'elenco dei soggetti politici referendari da parte del competente Comitato regionale;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 4 del 20 settembre 2017, pubblicata nel sito internet del Corecom Veneto, con la quale il Comitato non ha accolto una richiesta pervenuta da altro soggetto politico, in quanto pervenuta oltre i termini della fase di definizione e valutazione dei soggetti politici, di cui alla citata delibera n. 3 del 6 settembre 2017;

Presa visione della nota pervenuta con PEC del 25 settembre 2017, con la quale il Consigliere regionale Massimiliano Barison chiede *“a nome e per conto del “Gruppo Consiliare di Forza Italia”, presente nel Consiglio Regionale del Veneto, di essere ammesso alle comunicazioni, al dibattito e ai MAP come da normativa AGCOM, in considerazione del fatto che il movimento è costituito come Gruppo in Consiglio Regionale, in Parlamento Nazionale ed Europeo e una sua esclusione rappresenta un limite alla partecipazione”*;

Ravvisata la necessità di attenersi al criterio adottato con la citata deliberazione n. 4 del 20 settembre 2017;

Ritenuto pertanto che la richiesta di partecipare ai programmi di comunicazione politica ed alla messa in onda dei programmi autogestiti da parte delle emittenti radiotelevisive locali del Veneto, formulata dal Consigliere Massimiliano Barison a nome e per conto del gruppo «Forza Italia» nel Consiglio regionale del Veneto, non possa essere accolta in quanto pervenuta oltre i termini della fase di definizione e valutazione dei soggetti politici, di cui alla citata delibera n. 3 del 6 settembre 2017;

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e i relativi allegati;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. le motivazioni espresse in premessa si intendono qui integralmente riportate e approvate;

2. di non accogliere la richiesta, formulata dal Consigliere Massimiliano Barison, a nome e per conto del gruppo «Forza Italia» nel Consiglio regionale del Veneto, di partecipare ai programmi di comunicazione politica ed alla messa in onda dei programmi autogestiti da parte delle emittenti radiotelevisive locali del Veneto;
3. di confermare l'elenco dei soggetti politici referendari, di cui all'allegato A alla deliberazione n. 3 del 6 settembre 2017;
4. di inviare all'AGCOM la presente deliberazione, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2, comma 2, della citata delibera n. 89/14/CONS;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Corecom Veneto.

Il Dirigente

f.to dott. Stefano Amadi

Il Segretario verbalizzante

f.to dott. Giorgio Marsiglio

Il Presidente

f.to avv. Gualtiero Mazzi